

## Scheda di lettura della proposta di delega sul diritto allo studio

Tema	Proposta	articolo proposta Dlg.s
<b>Servizi programmati e forniti dagli enti locali</b>	<p>Gli <b>enti locali</b> secondo la propria programmazione e in base alla disponibilita dei fondi programmano e forniscono i seguenti servizi:</p> <p><b>a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;</b></p> <p><b>b) servizi di mensa;</b></p> <p><b>c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;</b></p> <p><b>d) servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.</b></p>	Art. 2
<b>Gratuità e copertura parziale dei servizi da parte delle famiglie</b>	<p>Gli Enti locali possono prevedere la <b>gratuità</b> totale dell'accesso ai servizi o richiedere <b>un contributo</b> alle famiglie a copertura parziale dei costi. In caso di previsione di un contributo gli enti locali prevedono l'accesso ai servizi sulla base dell'ISEE.</p>	Art. 3
<b>Esonero dalle tasse scolastiche</b>	<p><b>Tutti gli studenti della scuola superiore</b> sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Questa disposizione si applica a partire dall'a.s. 2018/2019 per le quarte e dal 2019/2020 per le quinte.</p>	Art. 4

<p><b>Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità</b></p>	<p>Sono incentivate le forme di <b>mobilità sostenibile</b>. Nell'ambito del progetto nazionale della <b>Carta dello Studente</b>, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, <b>convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti</b> iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.</p>	<p>Art. 5</p>
<p><b>Libri di testo e strumenti didattici</b></p>	<p>Per gli studenti iscritti alle medie e alle superiori le istituzioni scolastiche possono promuovere servizi di <b>comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali</b>, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali. Per le elementari la fornitura dei libri di testo rimane gratuita</p>	<p>Art.7</p>
<p><b>Scuola in ospedale e istruzione domiciliarire</b></p>	<p>Per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è <b>assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica</b>.</p>	<p>Art. 8</p>

<p><b>Borse di studio</b></p>	<p>Al fine di contrastare il fenomeno della <b>dispersione scolastica</b>, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il <b>Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio</b> per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole superiori, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.</p>	<p>Art. 9</p>
<p><b>Potenziamento della Carta dello Studente</b></p>	<p>La <b>tessera dello Studente</b> viene utilizzata per garantire e supportare il diritto allo studio. La Carta é attribuita agli studenti delle <b>scuole elementari, medie e superiori</b> e a richiesta agli universitari e agli studenti della formazione professionale. La Carta degli studenti delle scuole superiori può diventare, a richiesta, un <b>borsellino elettronico</b>. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità per l'erogazione tramite voucher caricati sulla tessera dello Studente dei contributi previsti dalla delega sul diritto allo studio.</p>	<p>Art. 10</p>

**Conferenza Nazionale per il diritto allo studio**

La conferenza, istituita presso il MIUR, é convocata almeno una volta l'anno dal Ministro ed é composta da:

- tre rappresentanti del MIUR;
- uno della conferenza Stato-Regioni;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPI;
- **due rappresentanti per le associazioni degli studenti e dei genitori;**
- **un delegato delle CPS, componente l'UCN;**
- un rappresentante del Ministero del Turismo;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti;

**La Conferenza ha per compiti:**

- monitorare l'attuazione del decreto legislativo, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, per questo, idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;
- esprimere pareri, elaborare proposte e **redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;**
- avanzare **proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.**

Artt. 11-12

**Accordi territoriali per il  
diritto allo studio**

Gli enti locali, in intesa con il Ministero dell'Istruzione per implementare i servizi in materia di diritto allo studio, **possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati** per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questi ulteriori benefici, frutto degli accordi, possono essere erogati tramite la Carta dello Studente.

Art. 13